

NOTA INFORMATIVA SUL DECRETO SOSTEGNI BIS - PRINCIPALI NOVITA'

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.123 del 25.05.2021 il **Decreto Sostegni Bis (Decreto legge del 25 maggio 2021 n. 73)**, contenente **misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali**.

Tra le novità più rilevanti, spicca il **nuovo pacchetto di contributi a fondo perduto** per i soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione, nonché per gli enti non commerciali e del terzo settore, senza più alcuna limitazione settoriale o vincolo di classificazione delle attività economiche interessate. Tra gli altri interventi da segnalare, ci sono anche l'estensione del **credito d'imposta locazioni (bonus affitti)** e del **credito d'imposta sanificazione**, la **riduzione o esenzione della TARI** per gli esercizi commerciali e le attività economiche colpite dalla pandemia.

Di seguito le principali misure varate dal Governo.

Contributo a fondo perduto - art.1

Il nuovo contributo a fondo perduto ha l'obiettivo di raggiungere una platea ancora più ampia di beneficiari. La misura si articola in 3 componenti:

1) **Contributo di cui al comma 1 – vecchi beneficiari**

Riconosciuto in automatico e senza fare nuovamente domanda, di importo pari alla somma erogata ai sensi dell'art. 1 del precedente decreto Sostegni (41/2021), in favore di tutti i soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto (26 maggio 2021).

2) **Contributo di cui al comma 5 – vecchi beneficiari**

E' previsto un ulteriore contributo, basato sul calo medio mensile del fatturato nel periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021, riconosciuto alle partite IVA con ricavi o compensi fino a 10 milioni di euro nel 2019 e che, nel periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021, hanno subito una riduzione di fatturato e corrispettivi pari almeno al 30% rispetto al periodo 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020. I soggetti che hanno già ottenuto l'erogazione del contributo automatico (comma 1), potranno ottenere l'eventuale maggior valore del contributo in parola, se superiore al primo. In tal caso, il contributo già corrisposto o riconosciuto sotto forma di credito d'imposta dall'Agenzia delle Entrate verrà scomputato da quello da riconoscere ai sensi del comma 5. Se dall'istanza per il riconoscimento del contributo di cui al comma 5 emerge un contributo inferiore rispetto a quello spettante ai sensi del comma 1, l'Agenzia non darà seguito all'istanza stessa. Per ottenere il contributo i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle Entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti previsti. L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni in esame saranno definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. L'ammontare di tale ulteriore contributo è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 come segue:

- a. 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;
- b. 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
- c. 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 di euro;
- d. 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1.000.000 di euro e fino a 5.000.000 di euro;
- e. 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5.000.000 di euro e fino a 10.000.000 di euro.

Contributo di cui al comma 5 - nuovi beneficiari

Il contributo di cui al comma 5, per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui al decreto Sostegni, è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 come segue:

- a. 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;
- b. 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
- c. 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 di euro;
- d. 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1.000.000 di euro e fino a 5.000.000 di euro;
- e. 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5.000.000 di euro e fino a 10.000.000 di euro.

Per tutti i soggetti comunque, l'importo del contributo di cui al comma 5 non può essere superiore a 150.000 euro.

3) **Contributo di cui al comma 16**

È previsto, infine, un contributo a fondo perduto per coloro che hanno registrato un **peggioramento del risultato economico d'esercizio** relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019. Il contributo terrà conto dei ristori e sostegni già percepiti nel 2020 e nel 2021. Tale terza componente, tuttavia, è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea. Al MEF è attribuito il compito di stabilire, con apposito decreto, la percentuale da applicare per l'individuazione dell'ammontare del contributo.

L'istanza per il riconoscimento del contributo in esame potrà essere trasmessa solo se la **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 è **presentata entro il 10.09.2021**.

Credito d'imposta locazioni

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto (2019), nonché per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, è riconosciuto un credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi **da gennaio 2021 a maggio 2021**.

Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il **1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30%** rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.

L'ammontare del credito d'imposta è pari al 60% del canone di locazione pagato e riferito ai mesi previsti dall'agevolazione (30% per l'affitto di azienda). Per le imprese del settore turistico-ricettivo, il testo dispone inoltre la proroga anche per maggio 2021 del credito d'imposta già previsto fino ad aprile dalla Legge di Bilancio 2021, senza alcun limite relativo a ricavi e compensi.

Credito d'imposta sanificazione

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale (se in possesso del codice identificativo di cui all'articolo 13-quater, comma 4, D.L. 34/2019) spetta un credito d'imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti

utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

Proroga del periodo di sospensione della riscossione

È stato differito al **30 giugno 2021** il termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione. I pagamenti dovranno dunque essere effettuati entro il **31 luglio 2021**.

Esenzioni IMU per gli immobili strumentali all'attività d'impresa

L'esecutivo attraverso l'art. 6 sexies del D.L. n. 69/2021, rubricato "*Esenzione per il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria*", ha previsto la cancellazione della prima rata IMU 2021 che grava sugli immobili posseduti dalle imprese, a condizione che in tali immobili i soggetti passivi proprietari esercitino le attività di cui risultino anche gestori.

L'esenzione dal pagamento della prima rata IMU spetta per gli immobili i cui possessori hanno i requisiti per ottenere il contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni, vale a dire soggetti passivi con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro all'anno, che hanno subito un calo di fatturato di almeno il 30% nel 2020 rispetto al 2019.

Riduzione o esenzione Tari 2021 per le attività economiche in crisi

È stato previsto uno sconto sulla TARI 2021 per le attività commerciali che sono state chiuse o che comunque hanno subito perdite di fatturato a causa delle misure restrittive. Tale agevolazione, come molte altre, per essere pienamente operativa necessita del relativo decreto attuativo congiunto tra i Ministeri dell'Interno e dell'Economia.

Compensazioni F24 fino a 2 milioni di euro

Per l'anno 2021 sale a **2 milioni di euro il limite per le compensazioni con modello F24**, rispetto alla soglia attualmente fissata a 700.000 euro. Il nuovo tetto di 2 milioni di euro è retroattivo al **1° gennaio 2021**.

Bonus stagionali, turismo, sport e spettacolo

Per i lavoratori stagionali, del turismo sport e spettacolo, per i mesi di giugno e luglio 2021 viene previsto un nuovo bonus pari a 1.600 euro.

Nuovi aiuti in arrivo anche per i **lavoratori del settore sportivo**. L'importo dell'assegno, da ricevere in un'unica soluzione, sarà pari ad una somma che varia da un minimo di 540 ad un massimo di 1.600 euro, calcolata in base all'ammontare dei compensi percepiti nel 2019.

Reddito di emergenza

Il decreto Sostegni bis proroga il **reddito di emergenza per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2021**, secondo i requisiti e gli importi già previsti dal primo decreto Sostegni, ad eccezione del reddito familiare che dovrà essere valutato per il mese di aprile 2021. La domanda va presentata all'INPS.

Restano fuori dalla proroga i lavoratori ex percettori della Naspi. Non è confermata la proroga del reddito di emergenza per i titolari di assegno di disoccupazione scaduto.

Roma li, 31/05/2021

F.to Studio Sanguigni